



CITTÀ DI GRUGLIASCO

PROVINCIA DI TORINO

POLAMM.VA

Copia

Pos

VERBALE DI DELIBERAZIONE

Comp. GLT

DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 85

OGGETTO: *Settore Sviluppo Compatibile – Sezione Polizia Amministrativa – Regolamento comunale sulla concessione di aree per l'esercizio degli spettacoli viaggianti e circensi approvato con deliberazione C.C. n. 7/2000 e s.m.i.: approvazione delle modifiche.*

L'anno *duemilatredici*, addì *ventotto* del mese di *novembre* alle ore 18,33 presso la sala consiliare del palazzo comunale, convocato per determinazione del Presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica il Consiglio Comunale del quale sono membri i signori:

MONTA' Roberto – Sindaco

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| 1. AMATO Stefano | 13. GUELI Franco |
| 2. BIANCO Raffaele | 14. MAISTO Florinda |
| 3. CAMBARERI Antonio | 15. MAZZOTTA Francesco |
| 4. CARIOSCIA Onofrio | 16. MORTELLARO Luca |
| 5. CASA Massimo | 17. PASQUALINO Antonio |
| 6. CERRUTI Claudio | 18. PROIETTI Carlo |
| 7. DI PIERRO Alessandro | 19. SANFILIPPO Serafino Gianni |
| 8. DI PIERRO Erica | 20. SONCIN Pier Paolo |
| 9. FORGIONE Annunziato | 21. TURIGLIATTO Mariano |
| 10. GAITO Emanuele | 22. VERDUCI Domenico |
| 11. GIARGIA Elena | 23. VIGNA Viorel |
| 12. GUARINO Emanuela | 24. ZERBIN Franco |

Dei suddetti consiglieri sono assenti al momento della trattazione del presente argomento i Signori: BIANCO – DI PIERRO A..

Assume la presidenza il Consigliere Rag. Florinda MAISTO.

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott. Luca COSTANTINI.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, essendo presenti n. 23 consiglieri su n. 25 assegnati, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento sopra indicato.

**OGGETTO: Settore Sviluppo Compatibile. Sezione Polizia Amministrativa.
REGOLAMENTO COMUNALE SULLA CONCESSIONE DI AREE PER L'ESERCIZIO
DEGLI SPETTACOLI VIAGGIANTI E CIRCENSI APPROVATO CON DELIBERAZIONE
C.C. N. 7/2000 E S.M.I. : APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE .**

Su relazione dell'Assessore alla Promozione alla Città:

In data 20/3/2012 sono state approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 22 modifiche al Regolamento comunale sulla concessione di aree per l'esercizio degli spettacoli viaggianti e circensi (approvato con D.C.C. n. 7/2000 e s.m.i.);

Le norme attualmente sono orientate verso una liberalizzazione di regole che pongono restrizioni allo svolgimento delle attività economiche, che non siano adeguate alla finalità pubblica perseguita, in attuazione al principio di libertà di iniziativa economica, sancito dall'art. 41 della Costituzione e dalla normativa europea vigente (cosiddetta Legge Bolkestein).

Per questo motivo si ritiene necessario modificare gli articoli che pongono limiti di dimensione rispetto alle attrazioni da posizionare e ridurre i tempi, a carico dei richiedenti, per la presentazione delle domande finalizzate al rilascio delle relative autorizzazioni temporanee;

Visto lo schema delle modifiche agli artt. 4 e 20 predisposte dall'ufficio della Sezione di Polizia Amministrativa in conformità alle esigenze sopra espresse ;

Con comunicazione prot. 34523 del 18/11/2013 indirizzata alle Associazioni di categoria degli esercenti dello spettacolo viaggiante, veniva richiesto parere in merito alle modificazioni proposte dall'Amministrazione comunale;

Vista la L. 18/3/1968 nr. 337

Visto l'art. 42 del D.lgs. 18/8/2000 nr. 267;

Dato atto che la presente e l'allegato A saranno sottoposti all'esame della competente Commissione Consiliare;

Si propone affinché il Consiglio Comunale

DELIBERI

Per le motivazioni e le finalità espresse in premessa

- 1) Di approvare le modifiche agli artt. 4 e 20 del vigente *Regolamento sulla concessione di aree per l'esercizio degli spettacoli viaggianti e circensi*, già approvato con propria Deliberazione nr. 7 del 23/2/2000 e modificato con Deliberazione n. 13 del 19/2/2003 e n. 22 del 20/3/2012, secondo il testo allegato alla presente a farne parte integrante e sostanziale (allegato A);

- 2) Di dare atto che le predette modifiche entreranno in vigore ad avvenuta approvazione della presente deliberazione;
- 3) Di dare atto che il testo di cui all'allegato B, costituente parte integrante e sostanziale della presente, riporta il nuovo testo del regolamento in oggetto, composto da 29 articoli, coordinato con le modifiche di cui ai punti precedenti.

PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE

ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il 18/11/2013

F.to in originale

Il Dirigente del Settore Sviluppo Compatibile

Dott.ssa Giovanna LA TORRE

PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE

ALLA REGOLARITA' CONTABILE NON DOVUTO

Il 19/11/2013

F.to in originale

Il Dirigente del Settore Programmazione e Risorse

Dott. Roberto Mosca

IL DIRIGENTE VICARIO

SETTORE PROGRAMMAZIONE E RISORSE

Rag. Celestina OLIVETTI

MODIFICHE DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULLA CONCESSIONE DI AREE PER L'ESERCIZIO DEGLI SPETTACOLI VIAGGIANTI E CIRCENSI APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 7/2000 E S.M.I

ART. 4 - PRESENTAZIONE E CONTENUTO DELLE DOMANDE. (TESTO APPROVATO CON D.C.C. 7/2000 e smi)

1. Gli esercenti Imprese di Spettacoli viaggianti che intendono installare le proprie attrazioni nel territorio comunale dovranno, in via generale, rivolgere istanza (in carta legale) al Sindaco almeno 30 giorni prima del periodo in cui intendono installarle.

2. Gli esercenti Imprese di Spettacoli viaggianti che intendono installare le proprie attrazioni nel Parco Tradizionale dovranno rivolgere istanza (in carta legale) al Sindaco almeno 60 giorni prima del giorno in cui il Parco dovra' iniziare la sua normale attivita'.

3. La domanda dovra' contenere:

a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale e/o partita IVA del richiedente;

b) domicilio o recapito occasionale dove poter inviare comunicazioni al richiedente ed eventuale recapito telefonico;

c) descrizione dell'attrazione che si intende installare con indicazione delle dimensioni e dell'ingombro totale complessivo delle eventuali pedane, sporgenze, vano cassa , punti massimi di ingombro aerei;

d) indicazione del numero, tipo e ingombro dei carriaggi e roulottes utilizzati.

e) indicazione del numero e data di rilascio della licenza di cui all'art. 69 T.U.LL.P.S. rilasciata dal Comune di residenza con rinnovo per l'anno in corso.

Dovra' essere allegato:

a) ricevuta di pagamento (in copia) degli oneri derivanti dall'occupazione del suolo pubblico relativi agli ultimi 3 anni;

b) in caso di prima domanda:

- se l'operatore e' in possesso di autorizzazione Ministeriale copia fotostatica della stessa;

- in caso contrario copia della licenza di cui all'art. 69 del T.U.LL.P.S. in corso di validita'.

ART. 4 - PRESENTAZIONE E CONTENUTO DELLE DOMANDE. (TESTO MODIFICATO)

1. Gli esercenti Imprese di Spettacoli viaggianti che intendono installare le proprie attrazioni nel territorio comunale dovranno, in via generale, rivolgere istanza (in carta legale) **indirizzandolo allo Sportello Unico alle Attività Produttive (SUAP) almeno 10 giorni prima del periodo in cui intendono installarle.**

2. Gli esercenti Imprese di Spettacoli viaggianti che intendono installare le proprie attrazioni nel Parco Tradizionale dovranno rivolgere istanza (in carta legale) **indirizzandolo allo Sportello Unico alle Attività Produttive (SUAP) almeno 30 giorni prima del giorno in cui il Parco dovrà iniziare la sua normale attività.**

3. La domanda dovrà contenere:

a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale e/o partita IVA del richiedente;

b) domicilio o recapito occasionale dove poter inviare comunicazioni al richiedente ed eventuale recapito telefonico;

c) descrizione dell'attrazione che si intende installare con indicazione delle dimensioni e dell'ingombro totale complessivo delle eventuali pedane, sporgenze, vano cassa , punti massimi di ingombro aerei;

d) indicazione del numero, tipo e ingombro dei cariaggi e roulottes utilizzati.

e) indicazione del numero e data di rilascio della licenza di cui all'art. 69 T.U.LL.P.S. rilasciata dal Comune di residenza con rinnovo per l'anno in corso.

Dovrà essere inoltre dichiarato di aver provveduto al pagamento degli oneri derivanti dall'occupazione del suolo pubblico relativi agli ultimi 3 anni.

ART. 20 - DOMANDE DI PARTECIPAZIONE (TESTO APPROVATO CON D.C.C. 7/2000 e smi)

1. Gli interessati devono far pervenire al Sindaco l'istanza di installazione delle attrazioni, con le modalita' e i criteri di cui all'art. 4 del presente Regolamento, almeno 30 giorni prima del periodo richiesto.

2. L'assegnazione di aree diverse da quella del Parco Tradizionale e' determinata compatibilmente ai profili di sicurezza della circolazione stradale e del traffico urbano. Sono ammesse in ogni caso esclusivamente attrazioni di tipo medio e piccolo.

2 bis . La concessione su area pubblica per detti complessi non può superare i 30 gg. per anno solare e un massimo di 15 gg. per ogni periodo. Può essere prevista una deroga al periodo dei 15 giorni nell'ambito di una manifestazione autorizzata.

2. ter. Le autorizzazioni temporanee all'installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante su area privata sono concesse dietro presentazione di istanza da parte di soggetti in possesso dei requisiti di legge e alla condizioni del presente regolamento, , senza vincoli temporali.

3. Si applicano alla fattispecie le disposizioni di cui al Titolo I ed agli artt. 13 e 14 del presente Regolamento in quanto compatibili.

ART. 20 - DOMANDE DI PARTECIPAZIONE (TESTO MODIFICATO)

1. Gli interessati devono far pervenire l'istanza di installazione delle attrazioni, con le modalita' e i criteri di cui all'art. 4 del presente Regolamento, almeno 10 giorni prima del periodo richiesto.

2. L'assegnazione di aree diverse da quella del Parco Tradizionale e' determinata compatibilmente ai profili di sicurezza della circolazione stradale e del traffico urbano.

2. bis (ABROGATO)


2. ter. Le autorizzazioni temporanee all'installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante su area privata e su area pubblica sono concesse dietro presentazione di istanza da parte di soggetti in possesso dei requisiti di legge e alla condizioni del presente regolamento, , senza vincoli temporali.

3. Si applicano alla fattispecie le disposizioni di cui al Titolo I ed agli artt. 13 e 14 del presente Regolamento in quanto compatibili.

**REGOLAMENTO COMUNALE SULLA
CONCESSIONE DI AREE PER
L'ESERCIZIO DEGLI SPETTACOLI
VIAGGIANTI E CIRCENSI**

Approvato con D.C.C. nr. 7 del 23 Febbraio 2000
modificato con D.C.C. nr. 13 del 19 Febbraio 2003
con D.C.C. n. 22 del 20 Marzo 2012
con D.C.C.

(Testo coordinato)



TITOLO IV
SPETTACOLI CIRCENSI E SIMILARI

ART. 23 - ISTANZA DI ASSEGNAZIONE DELL'AREA IN CONCESSIONE

ART. 24 - CRITERI DI CONCESSIONE

ART. 25 - RILASCIO CONCESSIONI

ART. 26 - RISERVA

ART. 27 - AREE PRIVATE

TITOLO V
PROVVEDIMENTI E SANZIONI

ART. 28 - SANZIONI

ART. 29 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.



TITOLO I

NORME GENERALI

ART. 1 - FINALITA'

1. Il presente Regolamento disciplina l'attivita' di spettacolo viaggiante sul territorio comunale e l'assegnazione delle aree.

2. Le concessioni di suolo pubblico, sia ricorrenti che occasionali, a favore di Imprese esercenti l'attivita' di Spettacolo viaggiante, di Circhi equestri e attivita' similari, sono effettuate a norma del presente Regolamento approvato in applicazione dell'art. 9, comma 5, della L. 18.03.1968 n. 337.

ART. 2 - DESTINAZIONE DELLE AREE.

1. La concessione delle aree per l'installazione di attrazione dello spettacolo viaggiante e' rilasciata direttamente dall'Amministrazione Comunale ad ogni singolo esercente in regola con tutte le disposizioni che disciplinano la materia, ivi compresa la licenza di esercizio di cui all'art. 19 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616.

ART. 3 - TUTELA SPECIE ANIMALI

1. Come da Regolamento di Polizia Urbana (art. 45) e' vietato l'utilizzo, l'esibizione e la detenzione di animali nelle attivita' disciplinate dal presente Regolamento.

TITOLO II

INSTALLAZIONE DELLE ATTRAZIONE DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

ART. 4 - PRESENTAZIONE E CONTENUTO DELLE DOMANDE.

1. Gli esercenti Imprese di Spettacoli viaggianti che intendono installare le proprie attrazioni nel territorio comunale dovranno, in via generale, rivolgere istanza (in carta legale) indirizzandolo allo Sportello Unico alle Attività Produttive (SUAP) almeno 10 giorni prima del periodo in cui intendono installarle.

2. Gli esercenti Imprese di Spettacoli viaggianti che intendono installare le proprie attrazioni nel Parco.Tradizionale dovranno rivolgere istanza (in carta legale) indirizzandolo allo Sportello Unico alle Attività Produttive (SUAP) almeno 30 giorni prima del giorno in cui il Parco dovra' iniziare la sua normale attivita'.

3. La domanda dovra' contenere:

a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale e/o partita IVA del richiedente;

b) domicilio o recapito occasionale dove poter inviare comunicazioni al richiedente ed eventuale recapito telefonico;

c) descrizione dell'attrazione che si intende installare con indicazione delle dimensioni e dell'ingombro totale complessivo delle eventuali pedane, sporgenze, vano cassa, punti massimi di ingombro aerei;

d) indicazione del numero, tipo e ingombro dei cariaggi e roulottes utilizzati.

e) indicazione del numero e data di rilascio della licenza di cui all'art. 69 T.U.L.L.P.S. rilasciata dal Comune di residenza con rinnovo per l'anno in corso.

Dovrà essere inoltre dichiarato di aver provveduto al pagamento degli oneri derivanti dall'occupazione del suolo pubblico relativi agli ultimi 3 anni.

ART. 5 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DI ANZIANITA' PER LA CONCESSIONE DELLE AREE.

1. Gli operatori che chiedono di installare le loro attrazioni sull'area del Parco Tradizionale vengono iscritti in un'apposita graduatoria, sulla base dei requisiti e dei rispettivi punteggi indicati nell'articolo 6 del presente Regolamento.

2. Non concorrono alla formazione della graduatoria coloro che presentano domande non formalizzate o prive degli allegati di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

3. Saranno predisposte due distinte graduatorie per i Luna Park Primavera ed Autunno, aggiornate ogni semestre.


ART. 6 CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DI ACCESSO AL PARCO TRADIZIONALE

1. L'Ufficio competente predispone una graduatoria sulla base dei seguenti criteri valutando inizialmente un periodo retroattivo massimo di tre anni:

a) anzianita' di presenza al Parco con il medesimo tipo di attrazione, punti 10 per ogni presenza;

b) anzianita' di domanda continuativa per la medesima attrazione, punti 2 per ogni domanda; (per coloro che non hanno ottenuto assegnazione dell'area).

c) In caso di parità di punteggio l'area è assegnata all'operatore che documenti la maggiore anzianità di licenza ex art. 69 del T.U.L.L.P.S., anche con riferimento a diverse attrazioni



d) per quanto riguarda le attività complementari, di cui all'art. 17 del presente Regolamento la graduatoria è formulata in conformità alla normativa regionale applicabile al commercio su aree pubbliche

- 2. L'interruzione della presentazione dell'istanza riguardante la medesima attrazione, anche per una sola edizione, comporta l'azzeramento del punteggio precedentemente acquisito. Il punteggio di cui alla lettera a) del precedente comma rimane invariato se l'attrazione precedentemente installata e' sostituita con un'altra similare .

ART. 7 - ORGANICO DEL LUNA PARK.

1. Per organico di parco si intende la composizione tipologica e quantitativa del medesimo, comprensiva di attrazioni che assicurino l'equilibrio tra di loro e cosi' pure la massima funzionalita' del Parco, compatibilmente con lo spazio disponibile.

2. L' organico del Luna Park tradizionale è determinato dalla Giunta Comunale, sentite le associazioni di categoria degli esercenti le attrazioni di spettacolo viaggiante

4. Nell'organico stesso possono essere previste ed incluse attivita' "complementari" previste al successivo articolo 17.

5. Le attrazioni considerate "piccole" dal Ministero del Turismo e dello Spettacolo, ma funzionanti in maniera autonoma senza bisogno della presenza del titolare e/o di personale (pugnometri, oroscopi, calciometri etc), ai fini del presente Regolamento, vengono considerate "piccolissime attrazioni". Esse non sono inserite nell'organico di parco e sono ammesse, salvo disponibilita' di maggior spazio, in numero di 4 e non danno luogo a diritti di sorta.

ART. 8 - ATTRAZIONI NOVITA'

1. Qualora venga a crearsi disponibilità di superficie per assenza di un operatore, nell'area individuata per lo svolgimento del Luna Park tradizionale, all'assegnazione della stessa concorrono con titolo di priorità le attrazioni novità. Sono considerate *novità* quelle attrazioni che non costituiscono mere variazioni e modificazioni di attrazioni esistenti, stante il loro carattere innovativo.

2. L'assegnazione e' di tipo "una tantum". Il titolare di tale attrazione non potra' essere assegnatario con il requisito di "novità" nei cinque anni successivi.

3. L'assegnazione non dara' diritto al punteggio di presenza ma verra' conteggiato solo quello relativo alla presentazione della domanda per la medesima attrazione.

4. Il titolare di attrazione "novita'" che abbia notizia dell'assegnazione dovra' prendere visione dell'area assegnata e quindi versare una cauzione ai sensi dell'art. 15 del presente Regolamento; nel caso di mancata partecipazione al Parco per qualunque motivo, senza

eccezione alcuna, la cauzione resta acquisita al Comune, provvedendo i servizi finanziari su segnalazione del Servizio competente.

ART. 9 - NUOVI INSERIMENTI

1. In caso di ampliamenti dell'area, o di individuazione di nuove aree da parte dell'Amministrazione Comunale con specifico atto di Giunta, il servizio competente, determina in merito ai nuovi inserimenti. Questi sono effettuati tenendo conto della graduatoria, del tipo di attrazioni presenti nell'organico di Parco.

2. Nel caso si rendano disponibili spazi all'interno del Parco, dovuti a rinunce o revoche per assenza, l'area e' assegnata ai titolari di attrazione che succedono nella graduatoria, purché l'attrazione non sia simile e non abbia dimensioni superiori a quella precedentemente autorizzata.

ART. 10 - SOSTITUZIONE DELL'ATTRAZIONE.

1. L'esercente può richiedere il cambio di attrazione inteso quale "rinnovo strutturale" della precedente, entro la data di scadenza della presentazione delle istanze.

2. L'Amministrazione Comunale consente tale sostituzione con altra simile previa verifica di compatibilità con l'organico del Parco e con le superfici disponibili.

3. La sostituzione dell'attrazione comporta la rinuncia definitiva all'attrazione precedentemente autorizzata, mantenendo l'anzianità maturata.

ART. 11 - SOSTITUZIONE TEMPORANEA DELL'ATTRAZIONE.

1. Qualora a causa di comprovati sinistri o eventi di forza maggiore non possa essere utilizzata l'attrazione per cui è stata rilasciata la concessione, è consentita la sostituzione per l'edizione in corso con altro impianto simile, anche di proprietà di terzi e con dimensioni compatibili con lo spazio disponibile, sempreché gestita direttamente dal concessionario.

ART. 12 - ASSENZE GIUSTIFICATE.

1. Eventuali assenze del concessionario dovute a comprovati motivi di forza maggiore devono essere tempestivamente e formalmente comunicate al Comune di Grugliasco con l'indicazione del periodo di assenza, del nome e delle generalità della persona di cui al successivo art. 13 comma 2, che sostituisce il titolare.

2. In caso di malattia deve essere allegato il certificato medico.

- 3. Nel caso in cui il concessionario non giustifichi l'assenza sara' escluso dalla successiva edizione con il conseguente azzeramento del punteggio.
- 4. L'eventuale rinuncia alla partecipazione non si considera mai giustificata nel caso in cui l'attrazione interessata risulti installata altrove durante il periodo di apertura del Parco. In tal caso si dispone l'esclusione dal Parco per i cinque anni successivi ed il conseguente azzeramento del punteggio.
- 5. Per giustificato motivo si intende anche la richiesta di un anno di aspettativa, consentita una volta ogni tre anni e dopo un minimo di tre anni di partecipazione.
- 6. Nel caso di richiesta di aspettativa motivata, non verra' assegnato nessun punteggio per l'edizione in corso.

ART. 13 GESTIONE DELL'ATTRAZIONE

- 1. Il titolare dell'attrazione e' tenuto alla gestione diretta della medesima. Per gestione diretta si intende la costante presenza in loco del titolare o del legale rappresentatne della societa' il quale puo' comunque avvalersi di familiari o ausiliari dipendenti per lo svolgimento di singole operazioni.
- 2. Il titolare dell'attrazione, dandone comunicazione al competente Ufficio, puo' essere temporaneamente sostituito o coadiuvato dal coniuge o da parente o affine o famigliare di fatto che non sia titolare di altra autorizzazione per lo stesso Parco.
- 3. E' vietata ogni forma di subconcessione delle aree. Le eventuali violazioni di questo articolo comporteranno la revoca immediata della concessione e l'esclusione dal Parco per i cinque anni successivi con la conseguente perdita del punteggio.
- 4. Qualora l'attrazione sia gestita a mezzo di rappresentante, le generalità di quest'ultimo devono essere espressamente indicate nella domanda di partecipazione e - in ogni caso - la stessa domanda deve essere sottoscritta anche dal rappresentante.

ART. 14 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO.

- 1. Il concessionario e' responsabile di tutto quanto concerne l'impianto ed il funzionamento dell'attrazione, esonerando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilita' per danno o molestia a persone o cose, indipendentemente dalla concessione rilasciata.
- 2. E' fatto divieto di smontare parti sostanziali dell'attrazione prima del termine della manifestazione.
- 3. I titolari della concessione sono tenuti a:
 - a) presentare la seguente documentazione:
 - i) nulla osta S.I.A.E.;

- ii) certificato di collaudo dell'impianto, riportante le caratteristiche tecniche dello stesso;
- iii) ad avvenuto montaggio dichiarazione di corretto montaggio e conformita' dell'impianto elettrico alle norme CEI;
- b) ritirare il permesso di occupazione del suolo relativamente all'installazione dell'attrazione;
- c) rispettare l'orario di apertura e chiusura delle attrazioni indicate nella concessione e tenere ininterrottamente aperte ed illuminata l'attrazione durante l'orario di lavoro;
- d) osservare gli ordini e le disposizioni impartiti dai competenti Uffici comunali;
- e) non installare attrazioni o giochi non autorizzati;
- f) mantenere la massima pulizia e decoro ove sostano le attrazioni, le abitazioni e i mezzi di trasporto;
- g) provvedere a proprie spese all'allacciamento elettrico delle attrazioni;
- h) esporre in modo chiaro e ben visibile il cartellino dei prezzi dell'attrazione;
- i) rispettare le prescrizioni concernenti l'uso degli impianti di amplificazione di suoni.

4. L'inosservanza delle prescrizioni comporta l'immediata sospensione dell'attivita', l'allontanamento dal Parco e l'esclusione per l'edizione dell'anno immediatamente successivo, con il conseguente azzeramento del punteggio, fatte salve le sanzioni ordinarie e le previsioni di legge nel caso che il fatto costituisca piu' grave illecito amministrativo o penale.

5. Tutte le attrazioni, nonche' carovane di abitazione e carriaggi, dovranno lasciare libera l'area della manifestazione entro 5 giorni dal termine della manifestazione stessa.

ART. 15 - CAUZIONE.

1. I concessionari di aree destinate agli spettacoli viaggianti devono prestare idonea somma in contanti c/o la Tesorereria Comunale a titolo di cauzione a garanzia per eventuali danni arrecati al patrimonio Comunale ai sensi della deliberazione G.C. n. 360 del 23/5/96 , secondo il seguente prospetto:

€ 77,47	per le piccole attrazioni
€ 154,94	per le medie attrazioni
€ 206,58	per le grandi attrazioni
€ 361,52	per i circhi equestri

L'importo del deposito cauzionale puo' essere rivisto con atto di Giunta Comunale.

2. I concessionari devono, al momento dell'occupazione dell'area in concessione, segnalare per iscritto e tempestivamente al Comando di Polizia Municipale eventuali danni preesistenti. Alla chiusura del parco deve essere effettuato apposito sopralluogo, da parte del locale Comando di Polizia Municipale, onde verificare lo stato di idoneità e pulizia dell'area.
3. In caso di constatazione di danni di qualsivoglia natura, in attesa delle verifiche tecniche, viene sospeso il rimborso della cauzione di cui al presente comma 1 versato dal concessionario che occupa il suolo pubblico sul quale è stato constatato il danno.

ART. 16 - SUBINGRESSO NELLA TITOLARITA' DELL'AZIENDA.

1. Il trasferimento dell'azienda per causa di morte o per atto tra vivi comporta altresì il trasferimento dei titoli di priorità nelle assegnazioni delle aree possedute dal precedente titolare.
2. Nell'ambito del presente Regolamento e ai soli fini del riconoscimento dei punteggi determinanti i titoli di priorità, il trasferimento per causa morte deve essere comprovato mediante integrazione della domanda con certificato di morte del precedente titolare e atto o dichiarazione di successione e, ove ricorrano le ipotesi, con atti di divisione o di rinuncia dei coeredi. Il trasferimento per donazione deve essere comprovato da atto di donazione, il trasferimento per cessione da atto di cessione.
3. Qualora si costituisca una società tra attrazionisti l'anzianità maturata da ciascuno di essi non si trasmette alla società. E' invece mantenuta nel caso di conferimento nella società di una sola attrazione. Analogo criterio viene applicato nel caso di scioglimento di società.

ART. 17 - ATTIVITA' COMPLEMENTARI

1. Nel Parco tradizionale o nelle sue immediate adiacenze può essere concessa una autorizzazione temporanea per l'esercizio del commercio su aree pubbliche relativamente alla vendita di dolci, zucchero filato e simili, alla somministrazione di alimenti e bevande.
2. L'autorizzazione di vendita deve essere svolta in conformità con le disposizioni di legge che disciplinano il commercio su aree pubbliche nonché con quelle igienico-sanitarie.
3. L'autorizzazione è valida esclusivamente per lo spazio concesso, nei giorni ed orari di apertura del Parco e può essere revocata in qualunque momento per motivi di pubblico interesse e di abuso.
4. In caso di pluralità di domande l'autorizzazione sarà rilasciata in conformità alla normativa regionale disciplinante la vendita su area pubblica.

ART. 18 - PERIODO DI FRANCHIGIA.

1. Per un periodo di almeno 60 giorni prima dell'apertura del Luna Park e' vietata la concessione di aree pubbliche per l'installazione dello spettacolo viaggiante. Tale periodo e' ridotto a giorni 30 qualora la concessione riguardi uno spettacolo circense o simile.
2. Fanno eccezione le attrazioni isolate e quelle eventualmente inserite in manifestazioni locali particolari purché la permanenza di tali attrazioni non configuri la formazione di un Parco divertimenti.

TITOLO III**ATTRAZIONI MINORI****ART. 19 - DEFINIZIONE**

1. Per attrazioni minori si intendono quelle attività dello spettacolo viaggiante che non costituiscono il Luna Park tradizionale di cui all'art. 7 e che risultano installate in numero non superiore a tre.
2. Per tali complessi valgono le norme di cui all'art. 14 del presente Regolamento.

ART. 20 - DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

1. Gli interessati devono far pervenire l'istanza di installazione delle attrazioni, con le modalità e i criteri di cui all'art. 4 del presente Regolamento, almeno 10 giorni prima del periodo richiesto.
2. L'assegnazione di aree diverse da quella del Parco Tradizionale e' determinata compatibilmente ai profili di sicurezza della circolazione stradale e del traffico urbano.
2. bis (ABROGATO)
2. ter. Le autorizzazioni temporanee all'installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante su area privata e su area pubblica sono concesse dietro presentazione di istanza da parte di soggetti in possesso dei requisiti di legge e alla condizioni del presente regolamento, , senza vincoli temporali.
3. Si applicano alla fattispecie le disposizioni di cui al Titolo I ed agli artt. 13 e 14 del presente Regolamento in quanto compatibili.

ART. 21 AREE E CALENDARIO DEL PARCO DI DIVERIMENTO TRADIZIONALE

1. L'area destinata all'esclusiva attività di spettacolo viaggiante e' situata presso il Parco Porporati
- Via Lanza angolo Via Tron.
2. Tale area potrà essere occupata per il parco tradizionale nei seguenti periodi:

2. Tale area potrà essere occupata per il parco tradizionale nei seguenti periodi:

periodo primaverile;

periodo autunnale.

2 Bis L'area non può essere occupata da attrazioni di spettacolo viaggiante al di fuori del periodo previsto per il parco tradizionale

3. Negli altri periodi l'Amministrazione Comunale potrà concedere l'area per altre attività di spettacolo.

ART. 22 - CAROVANE E CARIAGGI.

1. La sistemazione delle carovane di abitazione e dei carriaggi avrà luogo nelle località indicate e secondo le disposizioni impartite dal Comando della Polizia Municipale.

2. I titolari dovranno provvedere a loro spese e tramite i servizi autorizzati, all'allontanamento dei rifiuti raccolti in recipienti chiusi e con l'osservanza delle norme di igiene in materia.

TITOLO IV

SPETTACOLI CIRCENSI E SIMILARI

ART. 23 - ISTANZA DI ASSEGNAZIONE DELL'AREA IN CONCESSIONE

1. Gli esercenti le attività circensi che intendano svolgere la propria attività nel Comune devono presentare istanza al Sindaco almeno 120 giorni prima della data richiesta per l'inizio del periodo di sosta.

2. Nell'istanza - in carta legale - deve essere indicato:

a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale e/o partita IVA del richiedente;

b) domicilio o recapito occasionale dove poter inviare comunicazioni al richiedente ed eventuale recapito telefonico;

c) periodo di permanenza (si intende comprensivo del tempo necessario per il montaggio, lo sgombero ed il ripristino dell'area).

2. Prima del formale rilascio dell'autorizzazione, e comunque 30 giorni prima del periodo di effettiva occupazione dell'area, dovrà essere prodotta la seguente documentazione:

a) descrizione completa delle strutture che si intendono installare con indicazione della superficie, dimensione ed ingombro;

- b) indicazione del numero, tipo e ingombro dei cariaggi e roulotte di abitazione, veicoli e mezzi utilizzati.
- c) indicazione del numero e data di rilascio della licenza di cui all'art. 69 T.U.L.L.P.S. rilasciata dal Comune di residenza con rinnovo per l'anno in corso.
- d) copia della dichiarazione di inizio attivita' S.I.A.E.;
- e) copia della polizza assicurativa per responsabilita' civile verso terzi;
- f) documentazione riguardante gli aspetti tecnici della struttura impiegata e dell'impianto elettrico.

ART. 24 - CRITERI DI CONCESSIONE

- 1. In caso di assenza di domande presentate entro i termini di cui all'art. 23, o di successive rinunce, potranno essere considerate eventuali domande presentate fuori termine.
- 2. Le stesse verranno prese in considerazione secondo l'ordine cronologico di presentazione e solo se la piazza risulta disponibile per il periodo richiesto.
- 3. La priorit  acquisita per effetto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda esclude il rilascio dell'autorizzazione ad altro esercente attivita' circense per lo stesso periodo di tempo. Per stesso periodo si intende il lasso di tempo che decorre tra il 60° giorno antecedente a quello per cui   stata richiesta validamente la concessione dell'area e il 30° giorno successivo.

4.

ART. 25 - RILASCIO CONCESSIONI

- 1. L'Amministrazione Comunale, visionate le varie richieste e proceduto a quanto stabilito dall'art. 24, dovra' dare comunicazione dell'avvenuta concessione agli interessati, anche ai sensi del precedente art. 15.

2.

ART. 26 - RISERVA

- 1. L'assegnazione di aree per spettacoli di circhi equestri non puo' essere contemporanea a quella dei parchi tradizionali.

ART. 27 - AREE PRIVATE

- 1. Anche l'esercizio di attivita' connesse a spettacoli viaggianti e circensi nelle aree private e' soggetto al nulla-osta dell'Amministrazione Comunale secondo le norme del presente regolamento e previa presentazione del consenso del proprietario dell'area interessata.

TITOLO V

PROVVEDIMENTI E SANZIONI

ART. 28 - SANZIONI

1. Per le inadempienze alle norme di cui al presente Regolamento si applica una sanzione amministrativa da € 25 a € 500.

Per la riscossione si applicano le procedure di cui all'art. 16 della L. 24.11.81 n. 689.

ART. 29 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

1. Il presente Regolamento trovera' applicazione dopo le approvazioni e pubblicazioni di Legge.

2. Il presente Regolamento sostituisce ogni altra norma regolamentare precedente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs.n. 267/2000 – Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Dato atto degli interventi espressi dai consiglieri, che risultano integralmente registrati su CD, con relativa trascrizione;

Dato atto che la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta all'esame della IV congiunta con la I commissione consiliare, riunitasi in data 25.11.2013.

Procedutosi a votazione in forma palese espressa mediante votazione elettronica, il cui esito viene proclamato dal Presidente nelle seguenti risultanze:

PRESENTI IN AULA:	n. 23	
NON PARTECIPANO AL VOTO:	n. ///	
PARTECIPANO AL VOTO	n. 23	
ASTENUTI	n. 4	Cerruti, Giargia, Proietti e Turigliatto.
VOTANTI	n. 19	
Voti favorevoli	n. 19	
Voti contrari	n. ///	

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione così come trascritta;

SUCCESSIVAMENTE

Procedutosi a votazione in forma palese espressa mediante votazione elettronica, il cui esito viene proclamato dal Presidente nelle seguenti risultanze:

PRESENTI IN AULA:	n. 23	
NON PARTECIPANO AL VOTO:	n. 1	Cerruti.
PARTECIPANO AL VOTO	n. 22	
ASTENUTI	n. 3	Giargia, Proietti e Turigliatto.
VOTANTI	n. 19	
Voti favorevoli	n. 19	
Voti contrari	n. ///	

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4^ comma del D.Lgs. 267/2000 – Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Si dà atto che la seduta si chiude alle ore 20,18 del 28 novembre 2013.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE
f.to Rag. Florinda MAISTO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Luca COSTANTINI

La presente deliberazione, in copia conforme, viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal

11 DIC. 2013

11 DIC. 2013

Il _____



IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Luca COSTANTINI

Luca Costantini

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA in data _____

- 1) in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 T.U. - D. Lgs. n. 267/2000)
- 2) per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3 T.U. - D.Lgs. n. 267/2000)

IL SEGRETARIO GENERALE

Il _____